

## **Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni urgenti nei settori istituzionale e finanziario**

#### **Articolo 1**

#### **(Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario)**

Commi da 1 a 25 *Omissis* ...

26. Gli enti locali territoriali sono tenuti a comunicare entro il 15 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, i saldi di gestione al 31 dicembre dell'esercizio precedente distinti, per competenza e per residui, in:

- a) entrate proprie, da trasferimenti e da accensione di prestiti e relativi accertamenti e riscossioni;
- b) spese correnti, di investimento e per rimborso prestiti e relativi impegni e pagamenti;
- c) consistenza del debito ed il saldo finale di cassa.

La mancata comunicazione comporta la sospensione delle erogazioni a valere sul fondo unico di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.

27 – 28 *Omissis* ...

29. Per l'anno 2009, il fondo di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007 è determinato in euro 580.000.000 ed è ripartito come segue (UPB S01.06.001):

- a) a favore dei comuni euro 510.300.000 di cui il 3 per cento da destinare al finanziamento delle gestioni associate di funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo (legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). Alla riserva finanziaria del 3 per cento per le funzioni associate dei comuni, si applicano i requisiti ed i criteri di riparto di cui alla legge regionale n. 12 del 2005;
- b) a favore delle province euro 69.700.000.